il dottore commercialista
PROFESSIONE E CULTURA
periodico bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Spedizione in Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XIV - N. 6
(n. 85 dalla fondazione)
Novembre - Dicembre 2010
postatarget creative
S2/654/2008
Posteitaliane

Utili alla categoria

di Massimo Conigliaro

Mai come in questo ultimo periodo, la nostra categoria si è posta di fronte all'opinione pubblica come parte sociale, pronta a dare il proprio contributo per migliorare le cose. "Utili al Paese" è probabilmente uno slogan altisonante, ma sicuramente possiamo pensare di essere utili alla categoria al fine di migliorare il rapporto fisco-contribuenti e, per l'effetto, la nostra vita professionale quotidiana. E' da riconoscere che la percezione dell'opinione pubblica è cambiata e non siamo più visti soltanto come "quelli che fanno pagare le tasse", ma anche come soggetti autorevoli che propongono soluzioni – condivisibili o meno – e partecipano attivamente al dibattito sull'Italia (fiscale) che verrà. È richiesta da più parti la nostra opinione e le altre categorie professionali guardano con apprensione al nostro attivismo. Tutto questo è sicuramente un buon segnale.

Sta ora a noi a cogliere le opportunità che si stanno aprendo su tanti fronti ed occupare lo spazio che si va creando. Il Consiglio Nazionale ha di recente pubblicato un Manifesto – che riportiamo a pagina 3 – nel quale sono sintetizzati i nostri auspici: Statuto dei Contribuenti elevato al rango di norma costituzionale, certezza del diritto (a dispetto del tanto ricercato "abuso"), ri-affermazione del principio di capacità contributiva (a fronte di tutte quelle presunzioni che il legislatore sta imponendo come "legali"), abolizione dell'Irap, soltanto per citarne alcuni.

Sono tutti buoni propositi, ma non bastano. Purtroppo siamo sempre alle prese con la tela di Penelope della burocrazia tributaria, sempre più ingarbugliati tra scadenze e nuovi adempimenti tra i quali non è facile districarsi. A fronte della ritrovata credibilità ed autorevolezza, bisogna ora portare a casa il risultato, ed a volte – pur tenendo presenti le grandi riforme, quella tributaria su tutte – è meglio cominciare dalle piccole cose. Vere semplificazioni normative ed eliminazione di inutili adempimenti sarebbero segnali importanti, utili alla categoria.

sommario

2 Attualità
4 L'etica del servizio come approccio vincente all'attività lavorativa
di Domenico Lo Piccolo
6 Pignorabilità dell'autovettura dell'agente di commercio
di Attilio Romano
8 Applicazione dell'imposta sulle successioni nei confronti degli eredi dell'imprenditore fallito.
di Gaetano Ragucci
12 Bando Turismo 2011.
di Salvatore Amore
13 Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa.
14 Giurisprudenza Tributaria
23 Biblioteca

Protocollo d'intesa con Agenzia Entrate Ufficio di Siracusa

In data 15/11/2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Siracusa che prevede l'utilizzo della postazione di lavoro "remotizzata", già da tempo istituita presso la struttura dell'Agenzia e dedicata ai professionisti iscritti all'Ordine, anche per la ricezione di richieste di appuntamento per informazioni riguardanti lo stato del contenzioso relativo agli assistiti degli iscritti. Si segnala che dal 06 dicembre p.v. tutta l'area controllo della Provincia farà capo alla nuova Direzione Provinciale di Siracusa.

Inadempimento dell'obbligo formativo: la disciplina

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 13 ottobre 2010, ha approvato il "Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti" e le "Linee Guida ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti". Il testo del regolamento è di immediata applicazione da parte di tutti gli Ordini nell'esercizio della loro funzione disciplinare, mentre le linee giuda potranno essere applicate a far data dal prossimo triennio formativo (2011-2014), così come indicato nello stesso documento.

Tirocinio, arriva decreto MIUR per gli iscritti prima della Convenzione

Anche i tirocinanti in possesso di laurea triennale e iscritti ad un corso di laura specialistica che hanno iniziato il tirocinio a seguito dell'emanazione del regolamento del tirocinio, avvenuta nell'ottobre 2009, e che, nelle more della stipula della convenzione quadro siglata il 13 ottobre scorso, potevano svolgere il tirocinio solo per l'accesso alla sezione B, potranno ora essere "trasferiti" nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio. E' quanto stabilisce il decreto emanato il 5 novembre dal Ministero dell'Università, che sana una situazione di indeterminatezza riguardante diverse centinaia di ragazzi. Secondo quanto stabilito dal Ministero, "sono iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio coloro che, alla data del presente decreto, risultano iscritti nella sezione "Tirocinanti esperti contabili" e che contestualmente risultano iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S". Fino all'anno accademico 2011-2012, inoltre, "sono iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S". Tutti i soggetti destinatari del provvedimento sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con alcuni specifici crediti formativi, indicati nel decreto, se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea triennale.

il dottore commercialista
PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore
Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa
Presidente
Gaetano Ambrogio
Vice Presidente
Alfio Pulvirenti
Segretario
Dino Faranda
Tesoriere
Antonino Trommino
Consiglieri
Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Viale S. Panagia, 141/E - 96100 SIRACUSA
Te!. 0931 64354 - Fax 0931 1846404
www.odcecsiracusa.it
mail: segreteria@odcecsiracusa.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA

Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 10/04/2011
Tiratura: 1500 copie

CNDCEC
Consiglio nazionale
dottori commercialisti ed esperti contabili

IL MANIFESTO DEI COMMERCIALISTI ITALIANI PER LA RIFORMA DEL FISCO

SÌ A UNA RIFORMA RADICALE DEL FISCO

A PATTO CHE
SIANO RISPETTATE

CINQUE CONDIZIONI

1) **NO** ad una riforma priva dei presupposti sociali e politici per durare a lungo
2) **NO** ad una riforma in cui le logiche di gettito prevalgano sugli obiettivi di fondo
3) **NO** ad una riforma "tela di Penelope" che blocca interventi immediati
4) **NO** ad una riforma che dimentichi la necessità di una semplificazione normativa
5) **NO** ad una riforma che possa giustificare nuovi condoni fiscali

E SIANO PERSEGUITE

QUATTRO LINEE PRIORITARIE D'AZIONE

PER CENTRARE

DIECI OBIETTIVI FONDAMENTALI

GARANTIRE REGOLE CERTE PER RILANCIARE LA FIDUCIA	**1)**	Elevando a norma di rango costituzionale lo statuto del contribuente
	2)	creando, come in molti altri Paesi, un'autorità indipendente sulle norme fiscali
	3)	affrontando la questione del c.d. "abuso del diritto"
ACCENTUARE LA FERMEZZA CONTRO L'EVASIONE MA NELLA GARANZIA DI GIUSTIZIA	**4)**	accertando la capacità contributiva sulla base del tenore di vita
	5)	premiando la trasparenza finanziaria e accentuando la lotta ai paradisi finanziari
	6)	pensando però anche alla giustizia tributaria e non solo alla riscossione dei tributi
COSTRUIRE UN PRELIEVO FISCALE EQUO, EFFICIENTE E COERENTE	**7)**	abrogando dell'IRAP e premiando le imprese che danno lavoro in Italia
	8)	riequilibrando la tassazione tra redditi patrimoniali e redditi produttivi
	9)	distinguendo accumulo e risparmio per incentivare la capitalizzazione delle imprese
METTERE AL CENTRO DEL FEDERALISMO L'AUTONOMIA FINANZIARIA	**10)**	enfatizzando l'inversione dei flussi di cassa rispetto al potere di creare tributi

L'etica del servizio come approccio vincente all'attività lavorativa

di Domenico Piccolo
Consigliere Nazionale CNDCEC

Negli ultimi anni la riflessione sulla dimensione etica dell'economia e della finanza, ed in particolare delle professioni intellettuali, ha assunto un'intensità sempre maggiore: fattori quali la veloce trasformazione delle tecnologie - in particolare le innovazioni nelle comunicazioni - che hanno caratterizzato lo sviluppo delle economie nonché la progressiva, e sovente incontrollata, globalizzazione dei mercati hanno certamente contribuito a rinnovare l'interesse per tale tema. In altri termini, l'evoluzione del contesto economico ha costituito un importante spunto per un ripensamento delle regole cui improntare il comportamento degli operatori economici e professionali. Tale riflessione si è, peraltro, innestata su quella, più ampia, che tocca la società intera e che si incentra sul ripensamento delle regole di vita delle persone. Sono questi, infatti, tempi, in cui maggiormente emerge la interdipendenza dei comportamenti e la pericolosità di fondare le scelte e i comportamenti, non solo economici, su posizioni etiche relativistiche, che non considerano valori di valenza generale e condivisi.
In tal contesto anche le professioni intellettuali rivelano un'interessante evoluzione nell'approccio al proprio sistema di principi e valori etici di riferimento.

Gli Ordini professionali sono stati sovente inquadrati come soggetti portatori di interessi di categoria, caratterizzati da finalità di protezione e promozione di interessi economico-professionali particolari.

Tuttavia, tale concezione individualista delle realtà ordinistiche, seppur discendente da un indiscusso dato storico, coglie sempre meno la realtà delle moderne professioni intellettuali, ed in particolare della professione economico-contabile.

La progressiva attenzione sui principi e valori che fondano la nostra Professione ha, infatti, condotto, nei tempi recenti, a riflettere, innanzitutto, sulle scelte etiche in chiave innovativa. Si è, cioè, ravvisato che la promozione di principi e valori non implica solamente un rinnovamento della professione contro il rischio connesso al corporativismo ma offre lo spunto per impostare in modo più radicale le scelte etiche, promuovendo gli interessi della categoria all'interno di un più generale orientamento a contribuire alla realizzazione del bene della collettività.

Ciò emerge con chiarezza nel nostro Codice Deontologico che, nell'evidenziare i principi etici fondamentali cui ispirare l'esercizio dell'attività professionale, riflette perfettamente tale "vision": l'articolo 5, infatti, indica espressamente che *"il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico"* e che *"soltanto nell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le esigenze del proprio cliente"*.

Come può osservarsi, dunque, le norme deontologiche, che costituiscono l'elemento caratterizzante dello sviluppo e dell'affermazione sociale di ogni professione, rivelano come a fondamento del comportamento del professionista debba esserci un'attenzione particolare a porre in essere una condotta che, nel realizzare l'interesse particolare, concorre a realizzarne uno più ampio, connesso alla crescita e allo sviluppo della società intera.

Si pensi, ad esempio, alle attività svolte dai

commercialisti in qualità di revisori legali delle società e degli altri enti, funzione che contribuisce a realizzare, attraverso la verifica della veridicità, correttezza e chiarezza dell'informazione finanziaria, la attendibilità di tale informazione nonché la sua comparabilità impegnando la fede pubblica e concorrendo al miglioramento, in termini di trasparenza, dei mercati e alla loro stabilità. Si pensi, ancora, all'attività svolta dal commercialista in qualità di consulente e assistente fiscale di privati e di imprese: anche in tale ambito, la tutela di interessi particolari, quali l'integrità patrimoniale del cliente, si coniuga sempre più chiaramente con l'interesse, di natura pubblica, alla equa e corretta acquisizione delle entrate destinate a finanziare le spese pubbliche in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà e capacità contributiva.

Obiettivo della norma deontologica è, dunque, non solo quello di salvaguardare posizioni ed interessi particolari (dei clienti, di colleghi e di altri professionisti) sottesi al corretto esercizio dell'attività professionale ma anche, al tempo stesso, di assicurare un'adeguata tutela di interessi che hanno valenza generale e, quindi, pubblicistica.

Vale la pena ricordare, in tal senso, che recentemente l'IFAC, l'organizzazione che a livello internazionale rappresenta la professione contabile, ha avviato una interessante riflessione sulla nozione di interesse generale *(public interest)*: in particolare è stata proposta una nozione di *"public interest"* come l'insieme dei benefici che la collettività riceve dalle prestazioni fornite dalla Professione contabile.

Tale definizione offre una prospettiva di più ampio respiro sul ruolo della Professione contabile intesa come soggetto in grado di contribuire alla realizzazione di benefici per la collettività ed apre il dibattito sulla rilevanza della valutazione, da parte delle Organizzazioni professionali, delle azioni, di volta in volta, poste in essere anche in termini di effettiva tutela di tale interesse.

Come può osservarsi, dunque, nell'evoluzione della nostra Professione appare emergere con sempre maggiore chiarezza un approccio all'attività professionale che evidenzia la dimensione di 'servizio', ossia di contributo, attraverso il corretto svolgimento delle prestazioni professionali, allo sviluppo della legalità nei comportamenti economici dei cittadini.

Interessante in tal senso è evidenziare i profili in cui appare emergere tale approccio.

Direi che la dimensione del 'servizio' nella professione emerga con chiarezza, ad esempio, nell'esigenza di:

- **coniugare la qualità della prestazione professionale alla responsabilità etica**, ossia, da una parte, assumere consapevolezza del ruolo che la professione svolge nella società e, dall'altra avere contezza del riconoscimento di tale ruolo da parte della collettività,
- **nonché nell'esigenza di sviluppare un'etica applicata alle concrete situazioni**, vale a dire di proporre un approfondimento delle regole deontologiche e di comportamento professionali considerate nella loro specificità e nella loro conciliabilità con i valori etici di valenza generale,
- **e, più in generale, nella volontà di approfondire i principi e l'argomentazione etica di fronte alle sfide culturali e sociali.**

Questi punti riflettono, a mio avviso, l'approccio adottato da questo Consiglio Nazionale nel considerare la valenza etica dell'attività professionale, orientando gli sforzi a sensibilizzare e sviluppare, dunque, nella categoria, un'attenzione sempre crescente al peso 'sociale' della nostra professione e al contributo che questa può dare allo sviluppo e alla crescita, non solo economica, della società.

Pignorabilità dell'autovettura dell'agente di commercio

di Attilio Romano[1]

In dottrina si discute dei limiti alla pignorabilità dei beni strumentali destinati all'esercizio dell'impresa. È controversa, tuttavia, la possibilità per il Concessionario della Riscossione di esperire azioni conservative del credito erariale nei confronti, per esempio, delle autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio, rappresentando il mezzo di trasporto, un mezzo indispensabile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Fermo amministrativo di beni mobili

L'articolo 86 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001, prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 (ovvero il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate e alla Regione di residenza.

Il fermo (1) si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. Il contribuente sorpreso a circolare con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In sostanza, la circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto col pagamento di una multa variabile da euro 714 ad euro 2.859 (dal 1/1/09) nonché con la confisca del mezzo.

La Corte di Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo amministrativo, non costituisce di per sé, reato penale sanzionabile (sentenza 44498/2009).

È altresì precisato che il Concessionario è tenuto ad inviare al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del Fermo Amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito con l'avvertenza che, se non si procede al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni da tale comunicazione, si provvederà all'iscrizione del fermo del veicolo nei Pubblici Registri (preavviso di fermo).

In questa ipotesi, il Concessionario della riscossione potrà fare ricorso alle c.d. "ganasce fiscali" che, fisicamente, impediscono al contribuente moroso di poter utilizzare il mezzo di trasporto.

Come precisato in dottrina, se il fermo è applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, a procedura si attiva al momento dell'accertamento della violazione, l'obbligato è nominato custode e tenuto a custodire l'auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto – per tutto il periodo del fermo – dall'organo di polizia.

Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell'organo di polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice della strada, art. 214)

Giudizio esecutivo ordinario

In termini generali, il codice di procedura civile distingue i beni che non possono essere oggetto di pignoramento, rispetto a quelli per i quali sussistono dei limiti alla pignorabilità.

L'articolo 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili; in pratica oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) …;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli

[1] Articolo tratto da www.commercialistatelematico.com, per gentile concessione dell'editore che si ringrazia.

scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Il successivo articolo 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili. Il terzo comma di tale previsione prevede che "...Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e ***in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro…***".

L'ipotesi dell'agente di commercio: spunti di riflessione

Pertanto, occorre verificare le conseguenze derivanti dal fermo amministrativo relativamente all'autovettura che costituisce bene strumentale per l'agente ed il rappresentante di commercio.

È caso per esempio, di una rappresentante di commercio (2) che, avendo maturato debiti erariali, per mancato pagamento del bollo auto, sia raggiunta da un preavviso di fermo amministrativo sul mezzo di trasporto.

A tal proposito attenta dottrina (3) prospetta che a tale fattispecie siano applicabili i limiti di impignorabilità dei beni stabiliti dall'articolo 515, comma terzo, per giudizi esecutivi ordinari.

Non sussisterebbe, quindi, alcuna previsione o limite alle azioni esecutive sui beni strumentali dell'agente di commercio (mezzo di trasporto) destinato all'esercizio dell'attività di intermediazione se:

- il debitore è costituito in forma societaria;
- nell'ambito dell'attività risulti prevalente il capitale investito rispetto al lavoro.

Una soluzione diversa può essere ipotizzata qualora nell'esercizio dell'attività imprenditoriale – svolta sotto di forma di ditta individuale – risulti prevalente la componente lavoro rispetto alla variabile capitale ed il bene oggetto di fermo sia un bene strettamente indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Parrebbe questo, la tipologia dell'attività economica esercitata dall'agente di commercio, ove assume prevalenza l'apporto personale nell'esercizio dell'impresa e l'autovettura costituisce un mezzo indispensabile per l'attività medesima.

In tale direzione, occorre quindi valutare l'esistenza della cd. «autonoma organizzazione» di beni e persone la cui assenza determina l'esonero dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'esistenza di autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività d'impresa impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'*id quod plurime accidit* costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Relativamente all'applicazione del tributo regionale sugli agenti di commercio, si è più volte espressa, in senso negativo, la Suprema Corte di Cassazione che sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009, ha affermato che l'esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario – che risultano soggette alla disciplina del reddito d'impresa e non a quella del reddito autonomo – possono essere escluse dall'Irap qualora l'attività risulti non autonomamente organizzata.

A seguito delle statuizioni dei Giudici di Piazza Cavour, con la circolare del 28 maggio 2010, n. 28/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti riguardanti l'assoggettabilità all'IRAP di agenti di commercio e promotori finanziari. Secondo quanto indicato dalla circolare, anche per questi soggetti vi è la necessità di valutare in concreto l'esistenza o meno di autonoma organizzazione.

Conclusioni

In definitiva, è controverso se il fermo amministrativo (e le conseguenti azioni esecutive) sul mezzo di trasporto dell'agente di commercio, su cui gravano debiti tributari e/o previdenziali, possa essere legittimamente disposto da parte dell'Ente di riscossione.

A nostro parere, ed in virtù degli insegnamenti della Corte di Cassazione forniti in materia di dell'irap, esistono motivate ragioni che inducono a ritenere assente l'autonoma organizzazione e prevalente il lavoro rispetto al capitale nell'esercizio dell'attività e quindi applicabili le preclusioni alla pignorabilità dei beni strumentali di cui all'articolo 515, comma terzo, del codice di procedura civile.

Note

1) Una sentenza della Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) ha definitivamente sancito che, l'atto di preavviso di fermo è impugnabile in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Esso inoltre svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale. Il concetto e' stato ribadito da una successiva pronuncia della Cassazione sezioni unite civili (sentenza 11087/2010) che ha sancito che il preavviso e' impugnabile anche per debiti non tributari, quindi nei ricorsi davanti al giudice ordinario (di pace).
2) Si pensi, ad esempio, agli intermediari di stoffe e tessuti pregiati che commercializzano merce da Paesi comunitari (Turchia) e li rivendano a grossisti ed imprenditori operanti nell'ambito del polo tessile di Prato.
3) E.L. "Il fermo amministrativo sull'autovettura dell'agente e rappresentante di commercio", Rubrica "Quesiti dei lettori" "il fisco" fascicolo n. 2, numero 39 del 25 ottobre 2010, pagina 6406.

L'applicazione dell'imposta sulle successioni nei confronti degli eredi dell'imprenditore fallito

di Gaetano Ragucci
Professore associato di Diritto Tributario
Università degli Studi di Milano

1.- Il fallimento dell'imprenditore interrompe il periodo ordinario d'imputazione del reddito (art. 76 TUIR), e apre un *maxi-periodo* capace di durare anche per più anni, sino alla conclusione della procedura; se ne deriva un avanzo, può fare sorgere un'obbligazione d'imposta commisurata all'eccedenza del residuo attivo rispetto al patrimonio netto iniziale assunto ai valori fiscalmente riconosciuti (art. 183 TUIR). Questa disciplina segna una netta cesura dalle regole che normalmente presiedono alla determinazione del reddito d'impresa (art. 81 ss. TUIR), poiché accoglie il risultato del confronto tra due aggregati economici (netto iniziale e residuo attivo) di carattere squisitamente patrimoniale. Ma cosa accade nel caso di decesso del fallito?

2.- Per la legge fallimentare, quando l'insolvenza si manifesta prima della cancellazione dal registro delle imprese o nell'anno che la ha seguita (art. 10 L.F.), l'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito, (art. 11 L.F.); e, se muore dopo la dichiarazione di fallimento, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi anche nel caso di accettazione con beneficio di inventario (art. 12 L.F.). Dunque tale evento non è di ostacolo alla tutela dei creditori, e il fallimento procede sino alla chiusura che sarà dovuta, secondo i casi, alla mancanza di domande di ammissione, al pagamento integrale dei debiti, all'integrale ripartizione finale dell'attivo, o all'impossibilità di prosecuzione utile per insufficienza dell'attivo (art. 118 L.F.). E può accadere che al termine residuino attività che, una volta pagati debiti e spese, vadano restituite (non più all'imprenditore tornato *in bonis*, ma) a eredi e legatari che ne abbiano acquistato il diritto.

In previsione di tale ultima eventualità (corrispondente con l'ipotesi di chiusura del fallimento prevista dall'art. 118 n. 2 L.F.), la legge non detta una disciplina esauriente. Non più che una traccia si rinviene invero nell'art. 8 c. 2 d.lgs. n. 346/1990, ove è disposto che nel caso di fallimento del defunto si tenga conto delle sole attività che pervengono agli eredi e legatari a seguito della chiusura del fallimento. Questa regola è da intendere nel senso che la chiusura della procedura è componente della fattispecie imponibile, la quale non è perciò integrata sino a che essa non si sia verificata. Tanto è vero che la legge prescrive espressamente che, nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato nei sei mesi successivi, la dichiarazione di successione sia presentata entro sei mesi dalla conclusione della procedura (art. 31 c. 2 lett. b) d.lgs. n. 346/1990).

Tale ricostruzione sembra preferibile all'opinione che comunemente si ripete, secondo la quale, in attesa della chiusura della procedura, le attività di accertamento e di riscossione regolate dalla legge dell'imposta di successione sarebbero *sospese* (GAFFURI), perché essa implica e sottintende una sospensione (oltre che del termine di presentazione della dichiarazione, già prevista dal citato art. 32 c. 2, anche) dei termini di decadenza dei correlativi poteri dell'amministrazione che la legge invece non contempla, e che dovrebbe essere espressamente prevista (art. 2964 cod. civ.). Del resto, qualcosa di simile accade anche per il prelievo sul reddito, posto che sino alla conclusione del c.d. *maxi-periodo* il presupposto non è perfetto. Cosicché nelle due ipotesi è riconoscibile la stessa *ratio,* consistente nella prevalenza dell'accertamento della consistenza patrimoniale che si attua con la verificazione dello stato passivo (art. 92 ss. L.F.), sulle regole ordinarie di determinazione dell'imponibile.

3.- Alla luce di tali acquisizioni (appartenenza della chiusura ex art. 118 n. 2 L.F. alla fattispecie imponibile; adeguamento a una *ratio* comune delle discipline del prelievo sui redditi e sulla successione) è possibile tentare di dar soluzione alle incertezze che sorgono all'atto di dare applicazione all'art. 8 c. 2 citato, e che sono principalmente di due tipi.

Prima di esaminarle vale tuttavia la pena di sgomberare il campo da una possibile obiezione preliminare, sollecitata dalla (apparente) difformità di criteri che presiedono alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, rispetto a quanto disposto ai fini IRPEF dall'art. 183 c. 2 TUIR, tale che, se sussistente, farebbe venire meno il parallelismo che le considerazioni sin qui compiute hanno impostato tra imposizione sul reddito e sulle successioni.

Infatti, il citato art. 8 c. 2 sottopone a prelievo le attività che pervengono a eredi e legatari, e non, come previsto nell'imposizione sul reddito, l'eccedenza del residuo attivo sul patrimonio netto iniziale assunto in regime di continuità dei valori.

L'obiezione è però subito superata, solo che si consideri che il netto iniziale è costituito da capitale, riserve e utili di esercizio anche in corso di formazione: ossia da poste dello stato patrimoniale che di regola l'imprenditore individuale non è tenuto a redigere (art. 2217 cod. civ.), con la conseguenza che per esso il patrimonio netto può essere assunto pari a zero. Dunque le attività considerate dall'art. 8 c. 2 corrispondono al residuo attivo di cui all'art. 183 c. 2 TUIR, anche se sono entità economiche che la morte dell'imprenditore non permette di sottoporre a imposizione sul reddito a carico di eredi e legatari, perché non riconducibili a una delle categorie di reddito indicate nell'art. 6 TUIR.

Venendo dunque alle criticità rilevabili, va per prima cosa considerato che il citato art. 8 c. 2 si riferisce testualmente all'ipotesi del *fallimento del defunto,* e nulla dispone in ordine al caso in cui il decesso dell'imprenditore segua invece la dichiarazione di fallimento, facendo sorgere il problema di individuare la disciplina a esso appropriata.

In verità, non pare che possano opporsi seri dubbi a che anche in questo caso l'imposta di successione vada applicata alle attività che pervengano a eredi e legatari una volta chiuso il fallimento. A conferma milita il coordinamento della disciplina ora in esame con l'art. 23 c. 4 d.lgs. n. 346/1990, il quale consente di dimostrare l'esistenza dei debiti risultanti da provvedimenti giudiziali (tale la sentenza dichiarativa del fallimento), anche quando si rendano definitivi dopo l'apertura della successione (NASTRI). E anche il fatto, sotto altro profilo rilevate, che l'art. 42 c. 1 lett. h) d.lgs. n. 346/1990 riconosce il diritto al rimborso dell'imposta e degli accessori che risultino pagati in eccesso, a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione di successione, e nulla dispone per il caso che la dichiarazione non sia stata presentata, o che il fallimento abbia preceduto il decesso dell'imprenditore. L'omissione si spiega considerando che la fattispecie indicata nell'art. 42 lett. h) citato (dichiarazione precedente al fallimento) è l'unica dalla quale possa in concreto derivare il pagamento di un'imposta maggiore del dovuto; e che tale anomalia non si verifica in ogni altro caso di fallimento del defunto, neppure quando il fallimento precede il decesso dell'imprenditore, perché la dichiarazione di successione destinata a essere presentata dopo la fine della procedura ex art. 31 c. 1 n. 2 d.lgs. n. 346/1990 apre normalmente la via alla liquidazione di un'imposta definitiva.

Dell'equiparazione ai fini dell'imposizione sulla successione delle due fattispecie considerate dagli artt. 11 L.F. (alla quale l'art. 8 c. 2 citato fa riferimento) e 12 L.F. (su cui la stessa disposizione nulla prescrive), fa del resto fede il fatto che, come premesso, anche nel caso di decesso dell'imprenditore fallito la chiusura del fallimento con l'integrale pagamento dei creditori è elemento della fattispecie imponibile, e l'accertamento della consistenza patrimoniale che si attua con la verificazione dello stato passivo prevale sulle regole ordinarie di determinazione dell'imponibile, con esiti coincidenti con quelli che possono derivare dal fallimento del defunto, e che non sarebbe razionale né giusto sottoporre a un trattamento tributario differenziato.

Una seconda criticità della disciplina in esame che è possibile avviare a soluzione sul filo del medesimo argomento riguarda l'esatta definizione degli obblighi e delle responsabilità del curatore fallimentare.

A tale proposito occorre premettere che la disciplina dell'imposta di successione pone l'obbligo di presentazione della dichiarazione (art. 28 c. 2 d.lgs. n. 346/1990), e di conseguenza di pagare l'imposta (art. 36 c. 3 d.lgs. n. 346/1990), a carico di soggetti che a vario titolo abbiano acquistato la disponibilità del patrimonio relitto: così è per i chiamati all'eredità e legatari, i loro rappresentanti legali, gli amministratori dell'eredità, i curatori dell'eredità giacente. Di modo che ci si potrebbe chiedere (e in effetti ci si è chiesti) se in forza della relazione che egli instaura con il patrimonio relitti in base al disposto dell'art. 42 L.F., anche il curatore del fallimento acquisti come essi la qualità di responsabile d'imposta, e come tale risponda del debito tributario nei limiti del valore dei beni posseduti.

L'opinione negativa espressa dalla dottrina riguardo a una simile eventualità (BRIGHENTI), trova giustificazione nell'assunto dal quale le presenti note hanno preso avvio, perché la mancata realizzazione del presupposto sino a che la procedura non si sia conclusa con un residuo attivo impedisce il sorgere di un'obbligazione d'imposta anche di carattere provvisorio in capo al curatore fallimentare, al quale pertanto l'agenzia non potrà indirizzare le proprie pretese mancandone le condizioni.

Ulteriori conclusioni possono ricavarsi dal secondo argomento premesso in apertura di queste note, e cioè dall'assunto per il quale, in analogia a quanto accade per l'applicazione dell'IRES sull'eccedenza del residuo attivo rispetto al netto iniziale, anche la disciplina che presiede all'applicazione del tributo successorio si adegua a una regola di prevalenza dell'accertamento della consistenza patrimoniale che si attua nella procedura sulle regole ordinarie di determinazione dell'imponibile. E sono che, come previsto dalla disciplina IRES, neppure l'imposizione ex art. 8 c. 2 d.lgs. n. 346/1990 può attuarsi nel caso che la verifica manchi (come accade per la chiusura del fallimento per mancanza di domande di insinuazione al passivo ex art. 118 n. 1 L.F.); o quando il patrimonio relitto non formi oggetto di liquidazione, da cui avanzi un residuo attivo (come nel caso di chiusura per concordato fallimentare con assunzione di beni da parte del terzo ex art. 124 lett. c, L.F.) (URICCHIO). In questi casi, nulla impedisce che il calcolo dell'imponibile segua la disciplina ordinaria (artt. 9 ss. d.lgs. n. 346/1990), la quale pertanto torna a riprendere il sopravvento, sempre che residuino beni in favore di eredi e legatari.

4.- Quanto a mo' di sintesi si può dire (se e in quanto una sintesi sia ancora utile, a fronte di una disciplina di tipo casistico quale è la tributaria), è dunque che il fallimento dell'imprenditore recide quasi ogni legame giuridicamente rilevante tra l'impresa e i proventi che ne seguono, lasciando spazio a un prelievo sui beni restituiti all'imprenditore tornato *in bonis* che si giustifica nell'ottica di un recupero a tassazione di plusvalenze latenti, formatesi prima della dichiarazione di fallimento, che la liquidazione concorsuale del patrimonio ha fatto emergere sotto forma di un residuo attivo.

Il decesso dell'imprenditore fa venire meno anche quest'ultimo collegamento con il presupposto IRES, e ciò apre la strada all'attuazione dell'imposta sulle successioni nei confronti di eredi e legatari, se e nella misura in cui alla chiusura del fallimento il loro patrimonio ne sia stato effettivamente incrementato, poiché tale evento, assunto nella sua obiettività, integra il presupposto dell'imposta di successione (art. 1 c. 1 d.lgs. n. 346/1990). L'apertura della successione dell'imprenditore fallito non giustifica però l'applicazione del tributo successorio secondo criteri diversi da quelli accolti ai fini dell'imposizione sul reddito, ed è perciò che in questa sede se ne è proposta una analisi comparata, che è parsa non del tutto inutile ai fini della ricostruzione di un regime tributario coerente.

Lorenzo Parenti & Associati

È TEMPO DI PENSARE AL FUTURO.

OGGI I NOSTRI FIGLI
HANNO MOLTI DUBBI
E UN'UNICA CONVINZIONE:
CHE IN FUTURO STARANNO
PEGGIO DEI LORO PADRI.
IL FUTURO SI PUÒ, PERÒ,
ANCORA CAMBIARE,
CON REGOLE E SCELTE
CHE INTERESSINO
I NOSTRI FIGLI,
FACENDO SACRIFICI
OGGI PER FARNE FARE
MENO A LORO DOMANI,
TRASFORMANDO
LA CRISI IN OPPORTUNITÀ
E L'IMMOBILITÀ IN
OTTIMISMO.

CNDCEC
I COMMERCIALISTI
UTILI AL PAESE.

WWW.CNDCEC.IT

Le agevolazioni per le imprese turistiche in Sicilia

Il bando Turismo 2011

di Salvatore Amore

La Regione Sicilia, dopo avere revocato il bando turismo emanato nel 2010 (sembra per un vizio di competenza), ha emanato il nuovo avviso pubblico per l'attuazione della Linea d'intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007-2013. L'avviso, che, in larga misura, ripropone i medesimi contenuti del bando 2010 poi annullato, prevede la concessione di contributi a fondo perduto per investimenti volti a rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano, attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica.

BENEFICIARI

Piccole e Medie Imprese che gestiscono o intendono intraprendere nel territorio della Regione Sicilia la gestione di attività ricettive quali: Alberghi; Motels; Residenze turistico alberghiere; Campeggi; Villaggi turistici; Esercizi di affittacamere; Case ed appartamenti per vacanze e ferie; Ostelli per la gioventù; Rifugi alpini; aziende turistico residenziali, turismo rurale. Sono escluse le attività e gli alloggi agrituristici in quanto di competenza dell'Assessorato Regionale Agricoltura.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI

Sono agevolabili programmi di: Attivazione di nuova attività ricettiva; Ampliamento di attività ricettiva esistente; Riqualificazione di attività ricettiva esistente; Riattivazione di attività ricettiva esistente; Attivazione di nuove attività di completamento su una struttura ricettiva esistente; Ampliamento di esistenti attività di completamento su una struttura ricettiva esistente; Riqualificazione di esistenti attività di completamento su una struttura ricettiva esistente. Tutte le suddette tipologie di attività ammissibili dovranno a pena di inammissibilità:

- realizzarsi esclusivamente attraverso interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del **patrimonio immobiliare già esistente**;
- dimostrare di **possedere adeguate risorse economiche** al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo.
- **disporre di un progetto tecnico definitivo** (completo di Relazione Descrittiva, Elaborati grafici, Computo Metrico e Quadro Economico), **munito di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio** (concessione, autorizzazione) ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente rilasciate dagli Enti territoriali competenti (Comuni, Soprintendenze, ecc.).

Inoltre gli immobili oggetto degli investimenti dovranno essere muniti, alla data di entrata a regime, di certificazione energetica dell'edificio (D.M. Del 26/06/2009).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Premesso che la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione della Linea di Intervento 3.3.1.4 del PO FESR Sicilia 2007-2013 è di € 125.057.130,10, l'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti pari al:

✓ 50% dell'importo delle spese ammissibili per le Piccole Imprese;
✓ 40% dell'importo delle spese ammissibili per le Medie Imprese.

Il contributo massimo concedibile per ogni progetto è pari a CINQUE milioni di euro, anche in presenza di progetti il cui valore superi i 10 milioni di euro). Forse questa rimane la novità più significativa rispetto al bando annullato, che prevedeva, invece, un contributo fino a OTTO milioni di euro.

CRITERI DI SELEZIONE.

Tra i principali si segnalano:

✓ Localizzazione in aree ad elevata "Potenzialità Turistica", in "Parchi Regionali" o "Riserve Naturali Orientate o Integrali", in "Comuni sede di Portualità Turistica", nei "Centri storici", nei "Borghi marinari e rurali";
✓ tipologia di intervento (nuova struttura, ampliamento, ecc.;
  - Tipologia di struttura (Albergo, campeggio, ecc.) e classificazione per stelle
  - Interventi in edifici storici e di pregio situati nei centri storici, nei borghi marinari
  - Interventi mirati all'accessibilità e alla fruizione dei servizi da parte di soggetti diversamente abili;
  - Utilizzo di beni confiscati alla malavita organizzata.

Scadenza

La domanda di richiesta del contributo potrà essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pubblicazione che è avvenuta il 4 febbraio 2011.

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa

LA COMPOSIZIONE DELLA SEZIONI PER IL 2011

Sezione I

Funzioni	*Nominativo*	*Qualifica*
Presidente	Dr. Romualdo Benanti	P. CTP.
Vice Presidente	Dr. Renato Mangiafico	VPS
Componente	Dr.ssa Laura Romano	G.
Componente	Avv. Vincenzo Passanisi	G. (in servizio fino al 10/02/2011)
Applicato	Dr. Vincenzo Verga	G.

Giorni di udienza: 1° e 3° giovedì del mese, ore 9,30 2° martedì del mese, ore 9,30

Sezione II

Presidente	Dr. Giuseppe Tamburini	VPS
Componente	Avv. Ernesto Brancati	G.
Componente	Avv. Luciano Ciccarello	G.
Applicato	Dr. Michele Valenti	G.

Giorni di udienza: l° e 3° mercoledì del mese, ore 16

Sezione IV

Presidente	Dr. Onofrio Lo Re	P.S.
Componente	Dr. Mario Arcucci	G.
Componente	Dr. Biagio Migliore	G.
Applicato	Avv. Domenico Romano	G.
Applicato	Avv. Giovanna Grillo	G.

Giorni di udienza: 1° e 3° lunedì del mese, ore 9,00

Sezione V

Presidente	Dr. Alberto Leone	V.P.S.
Componente	Dr. Antonio De Natale	G.
Componente	Avv. Domenico Romano	G.
Applicato	Dr. Giuseppe Palermo	G.

Giorni di udienza: 2° e 4° lunedì del mese, ore 9,00

RIPARTIZIONE DEI RICORSI

I ricorsi saranno ripartiti tra le sezioni con gli stessi criteri indicati nel citato decreto emanato il 30/01/2009, vale a dire "per gruppi di dieci ricorsi, formati seguendo l'ordine progressivo di iscrizione nel ruolo generale della commissione, da attribuire a ciascuna sezione nell'ordine che sarà di volta in volta estratto a sorte dal presidente, in presenza di un funzionario di cancelleria".

Non basta il versamento della prima rata

Accertamento con adesione: è la fideiussione, ove prevista, a perfezionare il concordato

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. staccata di Siracusa sezione 16 riunita con l'intervento dei Signori:

BURZICHELLI	**Daniele**	***Presidente***
RUSSO	**Giuseppe**	***Relatore***
FALCO SCAMPITILLA	**Santo**	***Giudice***

ha emesso la seguente sentenza n. 17/16/11 del 9/11/2010 sull'appello n° 6305/09 depositato il 17/12/2009 avverso la sentenza n° 279/04/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa proposto dall'Ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Siracusa

Omissis...

Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 279, pronunciata in data 8.10.2008, della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che ha accolto il ricorso di ..... avverso il ruolo e, per esso, la cartella di pagamento n. 298 2007 00152619 01 con la quale veniva intimato alla ricorrente il pagamento della somma di € 64.433,95 per Irpef, Ilor e C.S.S.N., relativi al periodo d'imposta 1997, nonché di € 1.597,81 per imposta di registro ed ipocatastali per l'anno 2000, oltre accessori di legge. Il tutto per l'importo complessivo pari ad € 69.107,78.

L'iscrizione a ruolo scaturisce dalla definitività dell' avviso di accertamento per il quale non si era perfezionato il procedimento di adesione, ex art.9 d.1gs n. 218/97, nonché per le imposte dovute a titolo provvisorio a norma dell'art.56 del tuir registro.

In prime cure, la difesa della ricorrente eccepiva la nullità della cartella di pagamento: l) per inesistenza giuridica della notifica quale conseguenza della mancata relata di notifica e sottoscrizione del soggetto notificatore e del ricevente; 2) per difetto di motivazione, violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge n.212/2000, art. 8 d. lgs 32/2001 nonché art. 24 Cost.; 3) per errata determinazione della pretesa erariale; 4) per violazione del d.p.r. n.43/1988, art. 12, comma 4, d.p.r. n.602173 nonché art. 2697 c.c. per la mancanza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio; 5) violazione dell'art.7, comma 2, lett. a) legge n.212/2000 come conseguenza della mancata indicazione del responsabile del procedimento; 6) per riduzione della pretesa erariale ad € 17.339,52 al netto del versamento effettuato di € 2.167,47.

Concludeva coerentemente.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con nota del 18.12.2007, depositata in segreteria in data 20.12.2007, contestava tutte le eccezioni sollevate dalla controparte e concludeva con la richiesta di reiezione del ricorso perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e declaratoria di legittimità delle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo per le imposte dirette e provvisorio per le imposte di registro operate dall'Ufficio nei confronti della ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si costituiva per chiamata in causa anche l'Agente della riscossione, società Serit Sicilia s.p.a., che in relazione alle eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla asserita inesistenza giuridica della notificazione e alla nullità per carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata deduceva che l'ultima parte dell'art.160 C.p.c. fa salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c. i quali stabiliscono, rispettivamente al terzo e primo comma, che la pronuncia di nullità è impedita dal raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato. Nel caso di specie, argomentava l'Agente della riscossione, la stessa proposizione

del ricorso nei termini di legge e dinnanzi l'autorità giudiziaria competente costituisce prova dell'avvenuto raggiungimento dello scopo. In ordine all'altra eccezione, la Serit Sicilia s.p.a. sosteneva l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, ritenendo che la cartella di pagamento era stata formata nel rispetto assoluto della normativa di riferimento e del modello ministeriale del d.m. 28.6.1999.

Infine, avuto riguardo alle ulteriori doglianze spiegate dalla ricorrente, che attengono al merito della pretesa erariale nonché al procedimento di liquidazione delle imposte e della formazione del ruolo attività estranee all'agente della riscossione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

E, concludeva coerentemente.

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa con la decisione rubricata al n. 279/04/2008 pronunciata in data 8.10.2008, accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio tra le parti.

Col gravame, l'Agenzia delle Entrate denuncia l'omessa motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia, ex art. 36 d. lgs. n. 546/92. Riproduce le argomentazioni difensive già rappresentate nel giudizio di prime cure avverso le doglianze della ricorrente e si duole del fatto che il primo decidente ha reso una sentenza che travolge immotivatamente il diritto alla riscossione delle imposte di che trattasi per vizi astrattamente ascrivibili al compito istituzionale devoluto all'Agente della riscossione e senza delimitare i rispettivi ambiti di responsabilità.

Chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma della decisione impugnata.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si costituisce e resiste in giudizio la ricorrente intimata.

Non costituito l'Agente della riscossione.

Motivi della decisione

Avuto riguardo al mezzo col quale l'Agenzia delle Entrate denuncia l'errata interpretazione ed applicazione dell'art.156 dei C.p.c., il Collegio osserva che la contnbuente non si duole di non aver ricevuto la cartella di pagamento ma lamenta che in calce alla cartella manca la relata di notifica di cui all'art. 148 c.p.c. per cui sostiene che essa cartella debba essere considerata inesistente e comunque affetta da nullità insanabile.

Il Collegio ritiene, per converso, che tale omissione non integra un vizio radicale dell'atto che possa configurare l'inesistenza dello stesso. Trattasi, invece, di una mera irregolarità formale sanata dal raggiungimento dello scopo. Infatti, la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi è un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente secondo le norme stabilite dagli artt.137 e seguenti del C.p.C., in virtù del richiamo contenuto nel d.p.r. n.600/73, comporta quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente ha l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art.156 del C.p.C. (vds. Cass. n.1985412009).

Peraltro, nel caso di specie, dalla copia conforme dell'originale della notifica, allegata agli atti di causa dalla Serit Sicilia s.p.a., sin dal primo grado di giudizio, si evince, in modo incontroverso, che la cartella di pagamento di cui si controverte, è stata consegnata dal messo notificatore in data 27.7.2007 a tale ....., che si è qualificata come la madre convivente con la destinataria dell'atto e che ha firmato per ricevuta.

La mera irregolarità della notifica è, pertanto, sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso di controparte per cui il motivo d'appello prospettato dall'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto.

Anche il secondo mezzo, col quale l'appellante denuncia l'illegittimità l'erronea applicazione del disposto normativo dell'art.7, comma 2, L. n.212/2000, è fondato e va accolto.

Infatti, nella previsione dell'art. 36, comma 4-ter, della legge 28.2.2008, n. 31 l'omessa indicazione

nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella determinano la nullità della stessa limitatamente ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal l0 giugno 2008; mentre, la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

In ordine alla questione del merito, il Collegio ritiene che le iscrizione a ruolo dei tributi richiesti dall'Ufficio siano legittime.

Invero, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nel ricorso di prime cure, l'intervenuto accertamento con adesione tra le parti, ex d. lgs n. 218/97, impegnava la ricorrente al versamento della prima rata e alla presentazione all'Ufficio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria prescritte per le definizioni con pagamento rateale delle imposte concordate, come nel caso di specie.

Orbene, avendo la ricorrente effettuato solo il versamento della prima rata ed omesso di presentare all'Ufficio le garanzie prescritte, come previsto dall'art. 8, comma 2, del d. lgs . n.218/97, nella previsione dell'art. 9 stesso decreto, la definizione non si è perfezionata per cui la richiesta da parte dell'Ufficio delle maggiori imposte è legittima.

È, del pari, legittima anche l'iscrizione, a titolo provvisorio, operata per le maggiori imposte indirette di registro ed ipocatastali nella misura di 1/3 del carico intimato, nella previsione dell' art. 56 del tuir n.131/1986.

Per il dedotto, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto, disponendosi, per l'effetto, la riforma della decisione impugnata.

Assorbite dalla superiore statuizione le altre eccezioni e difese prospettate dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza per cui il Collegio condanna ..... a rifondere all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa - le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.070,00, di cui € 230,00 per spese ed € 1.840,00 per onorari di difesa.

P.Q.M.

In riforma della decisione impugnata accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa -. Condanna la parte soccombente alle spese di giudizio che liquida come in motivazione.

COLLABORATE AL GIORNALE!
Notizie, articoli, sentenze di interesse generale sono graditi e possono essere inviati a segreteria@odcecsiracusa.it

ISTITUTO NAZIONALE
DEL DRAMMA ANTICO
FONDAZIONE ONLUS
XLVII
CICLO DI
RAPPRESENTAZIONI
CLASSICHE
TEATRO GRECO DI SIRACUSA
11MAGGIO/26GIUGNO 2011
FILOTTETE DI SOFOCLE
ANDROMACA DI EURIPIDE
LE NUVOLE DI ARISTOFANE
www.indafondazione.org
n. verde 800 54 26 44
SICILIA
amit
polimeri europa
Banco di Sicilia

Notifica dell'atto presupposto: puntuale osservanza dell'onere probatorio

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. staccata di Siracusa sezione 16 riunita con l'intervento dei Signori:

SPADARO	**Antonino**	***Presidente***
CALENDOLI	**Giuseppe**	***Relatore***
FERLA	**Girolamo**	***Giudice***

ha emesso la seguente sentenza n. 306/16/10 del 20/07/2010 dep. il 2/11/2010 sull'appello n° 5128/09 depositato il 26/10/2009 avverso la sentenza n° 94/01/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa proposto dall'Ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Siracusa

Omissis...

La società ..... impugnava l'iscrizione a ruolo e l'intimazione notificata il 20.11.2007, con cui si chiedeva il pagamento della somma di € 43.880,38 per Ritenuta alla Fonte anno 2006, interessi e spese.

La società chiamava in causa sia l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa che l'Agente della riscossione ed eccepiva:

l) L'inesistenza del credito dell'Amministrazione Finanziaria;
2) L'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento;
3) La decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione del presunto credito;
4) La violazione di legge per carenza di motivazione;
5) L'illegittimità e la carenza di motivazione per quanto riguarda la quantificazione delle spese e degli interessi.

L'agenzia delle Entrate di Siracusa si costituiva in giudizio deducendo di essere carente di legittimazione passiva e chiedendo che, fosse ordinato all'Agente della riscossione di produrre in giudizio la prova della regolare notifica della cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso con la motivazione che la SERIT S.p.A, rimasta contumace, non aveva fornito la prova di avere notificato la cartella di pagamento.

Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate deducendo ancora di essere carente di legittimazione passiva e affermando di avere prodotto già in primo grado la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

Si è costituita nel giudizio di secondo grado la concessionaria SERIT S.p.A. la quale ha eccepito a sua volta di essere carente di legittimazione passiva ed ha prodotto in giudizio fotocopia della relata di notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 01.10.2002.

La contribuente si è costituita nel giudizio d'appello deducendo che l'appello dell'Ufficio è infondato oltre che contraddittorio, attesa l'asserita carenza di legittimazione passiva, e contestando il documento costituito dalla fotocopia della relata di notifica. Chiede pertanto la conferma della sentenza appellata ed in subordine ripropone tutti i motivi del ricorso esposti in primo grado.

Alla pubblica udienza di discussione sono comparsi il difensore del contribuente ed il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate i quali hanno illustrato le rispettive difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso con la motivazione che non era stata data le prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto, la cartella esattoriale, che la contribuente assume di non conoscere per non averlo mai ricevuta.

In verità l'Agenzia delle Entrate, già nel corso

del giudizio di primo grado, con atto ritualmente depositato in data 05.02.2008, aveva prodotto la fotocopia di una relata di notifica eseguita in data 01.10.2002 assumendo che tale documento è la copia conforme all'originale della "relata di notifica della cartella impugnata".

Altra identica fotocopia è stata prodotta dalla Serit Sicilia S.p.A. che si è costituita solo nel secondo grado del giudizio.

Da detta fotocopia, per quanto poco chiaramente leggibile, risulta che si tratta della notifica di una cartella di pagamento che reca lo stesso numero identificativo indicato nella intimazione impugnata.

Né l'Agenzia delle Entrate, né la Serit Sicila S.p.A., hanno però prodotto in giudizio la cartella esattoriale cui fa riferimento la relata di notifica prodotta in atti, posta a fondamento della intimazione impugnata.

L'onere probatorio, posto a carico sia deli'Agenzia delle Entrate sia del Concessionario alla riscossione, entrambi legittimamente chiamati in giudizio, in ordine al contenuto ed alla regolare notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento, non può ritenersi assolto con la produzione della fotocopia di una relata di notifica, peraltro contestata dall' appellata, non accompagnata dalla produzione della cartella esattoriale che si assume notificata.

La mancata produzione della cartella esattoriale preclude, tra l'altro, alla stessa Commissione Tributaria, la possibilità di verificare se il carico tributario intimato sia quello derivante dalla cartella esattoriale che si assume notificata, di cui si sconosce il contenuto.

L'appello dell'Ufficio va pertanto rigettato, restando assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

LILT
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
prevenire è vivere

Fatture per operazioni inesistenti e onere della prova. Il fisco deve dimostrare, non basta ipotizzare

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. staccata di Siracusa sezione 16 riunita con l'intervento dei Signori:

BURZICHELLI	**Daniele**	***Presidente***
FALCO SCAMPITILLA	**Santo**	***Relatore***
CALENDOLI	**Giuseppe**	***Giudice***

ha emesso la seguente sentenza n. 350/16/10 del 12/10/2010 dep. il 7/12/2010 sull'appello n° 4902/09 depositato il 12/10/2009 avverso la sentenza n° 73/01/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa proposto dall'Ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Siracusa

APPELLO proposto da Ag Entrate Siracusa/.....

Avverso la sentenza n° 73 del 28/1/2008 della CTP di Siracusa.

Oggetto del contendere sono due avvisi di accertamento, notificati il 18/5/2006, per imposte dirette ed IVA n° RJY037B00270 per l'anno 2002 e n° RJY037B00274 per l'anno 2003, per un maggior reddito conseguente al disconoscimento di costi ritenuti non deducibili, di ricavi non contabilizzati ed iva indebitamente detratta, conseguenti ad un PVC della Guardia di Finanza del 7/11/2005.

Eccepiva in prima istanza la Società:

In via principale, carenza di motivazione: gli avvisi di accertamento appaiono privi del vaglio critico del PVC ove nella parte riservata alle motivazioni riportano generiche affermazioni senza minimamente spiegare l'iter logico-giuridico a supporto della pretesa tributaria. L'Ufficio non avrebbe valutato criticamente le deduzioni della G.dF.

In subordine e nel merito eccepiva in ordine a carenza di prova, infondatezza dei rilievi e illegittimità degli avvisi di accertamento. La verifica fiscale traeva origine dal controllo del corretto adempimento delle disposizioni inerenti la normativa, dei beneficiari di contributi erogati dallo Stato per il sostegno di iniziative di sviluppo nel Mezzogiorno. Nella fattispecie trattasi della costruzione di un capannone industriale.

In sede di verifica, la GdF ha contestato fatture emesse da due Società ritenendole riferibili ad operazioni inesistenti atteso che le due società non avrebbero avuto la capacità aziendale per eseguire il lavoro di costruzione del capannone.

Per la ..... Srl, di cui si contestano fatture per 385.241,00 euro, con sede legale in Siracusa e sede operativa a Sacile (PN) in seguito ad un accesso ivi eseguito in data 23/3/2005, la sede operativa è risultata svuotata ed abbandonata. Epperò la contestazione in questione riguarda il 2002 ed il 2003, epoca in cui tale società era operativa in Siracusa con una forza lavoro di circa 130 dipendenti.

Per l'altra società, la ..... Srl, di cui si contestano fatture per 65.328,00 euro, da indagini svolte dalla GdF è risultato che la stessa aveva denunciato il furto di documenti e nel periodo in questione la stessa non avrebbe avuto dipendenti. La ricorrente sosteneva che i lavori erano relativi all'impianto elettrico quindi sarebbe stato lo stesso titolare ad eseguirli.

Infine censurava il rilievo di mancata contabilizzazione di ricavi per € 10.443,23 relativi al contributo percepito nel 2002 atteso che la contabilizzazione dello stesso poteva essere rinviata fin tanto che il bene non fosse entrato in funzione, rilevandolo quale risconto.

Chiedeva infine la inapplicabilità delle sanzioni per le oggettive condizioni di incertezza delle norme in applicazione del principio ex art. 6 DLgs 472/97.

In pendenza di ricorso veniva notificata cartella di pagamento concernente iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di € 143.686,73 relativa al 2002 di cui chiedeva la sospensione.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva, controdeducendo, fra l'altro, che le due società, cioè la ..... srl e la ..... Srl non erano nelle condizioni di eseguire quei lavori essendo sprovviste sia di macchinari sia di attrezzatura, sia di mano d'opera.

Concludeva coerentemente.

La CTP dichiarava legittimo il recupero a tassazione dell'importo di € 10.443,23 corrispondente all'omessa contabilizzazione della quota di contributo in conto impianti.

Annullava per il resto gli accertamenti impugnati. Propone appello L'Agenzia delle Entrate eccependo: Violazione dell'art. 39 del DPR 600/73; contraddittoria ed errata motivazione della sentenza. Con riferimento alle fatture emesse dalla ..... Srl, in presenza di contestazione di operazioni inesistenti, l'onere di provare che il soggetto che formalmente ha emesso la fattura aveva struttura idonea per fornire la prestazione fatturata è a carico dell'utilizzatore (richiama Cassazione). Ciò non è stato provato. È stata invece rilevata l'inesistenza di attrezzature, macchine ed uomini per la realizzazione delle opere fatturate ed è stata rilevata la totale inesistenza di contabilità e relativi documenti (per il furto degli stessi così come denunciato) che potessero in qualche modo giustificare la prestazione fatturata.

Con riferimento alle fatture emesse dalla ..... Srl il primo giudice ha ritenuto anche in questo caso non provata la inesistenza delle operazioni fatturate. Il fatto che la sede operativa risultava abbandonata da tempo non prova che all'epoca del fatto l'azienda non fosse dotata di risorse umane e tecniche per eseguire i lavori fatturati. Ma tale motivazione trascura le risultanze acquisite ove, come da pvc, sebbene fatturati nel loro complesso e completamento, di fatto non erano stati completati.

In sede di verifica è stato ipotizzato che i lavori sono stati eseguiti in economia e quindi successivamente coperti con le fatture contestate.

Constatazioni queste non smentite, in sede di verbalizzazione delle constatazioni, dal legale rappresentante della ..... pertanto, le risultanze del PVC, assistito da fede pubblica, costituiscono prova fino a querela di falso, con conseguente inversione dell'onere della prova.

Sostiene ancora che la scarna motivazione della sentenza impugnata si mostra alquanto contraddittoria perchè pur non ritenendo privi di fondamento gli elementi di fatto raccolti negli atti di accertamento, ritiene non provata l'esistenza di costi indeducibili, giustificati dalla Società accertata con il ricorso a operazioni frutto di circostanza alquanto sospetta.

Nemmeno i Giudici quindi sono in grado di avallare le scritture contabili della .....

Conclude chiedendo, a parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma di tutte le riprese a tassazione di cui agli avvisi di accertamento contestati. Con vittoria di spese.

Costituendosi la ..... appellata propone le proprie osservazioni e propone appello incidentale.

Sostiene la infondatezza e la pretestuosità dell'appello principale rilevando che l'onere probatorio incombe sull'Ufficio e che lo stesso non ha provato la irregolarità sostanziale della fatture formalmente regolari. Insiste sulle operazioni fatturate che realmente sono state poste in essere, con effettiva costruzione del capannone, le cui fatture si presumono relative ad operazioni inesistenti.

Propone quindi appello incidentale per la riforma dell'assunto del primo giudice che ha statuito sulla legittimità del recupero a tassazione dell'importo di € 10.443,23 reiterando quanto espresso in prima istanza.

Eccepisce infine che la sentenza vada riformata anche in capo alla compensazione delle spese perchè immotivata.

Conclude coerentemente con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.

Con successivo atto chiede pubblica udienza.

All'odierna pubblica udienza, sentite le parti che insistono come in atti, questo collegio, successivamente riunito in camera di consiglio, osserva: L'appello principale dell'Ufficio non può essere accolto.

Motivi della decisione

La prima questione che ci coinvolge concerne il recupero a tassazione di costi relativi alla costruzione di un capannone industriale, portati da fatture ritenute, dalla GdF prima e dall'Ufficio in conseguenza del verbale di verifica poi, riferite ad operazioni inesistenti.

Con riferimento all'osservazione dell'Ufficio secondo cui le fatture emesse dalla ..... Srl con sede legale a Siracusa e sede operativa a Sacile (PN), per complessivi € 385.241, sarebbero attribuibili ad operazioni inesistenti perchè la società emittente non avrebbe avuto la capacità tecnica di eseguire i lavori fatturati in quanto priva di lavoratori dipendenti, non può costituire presunzione apprezzabile atteso che quella Società, nel 2002, aveva alle proprie dipendenze ben 429 dipendenti di cui oltre 100 operanti a Siracusa.

Con riferimento invece alle fatture emesse dalla ..... srl non vi è ragione di dissentire su quanto espresso dal primo giudicante secondo cui l'inesistenza delle operazioni fatturate non può essere desunta dal fatto che tale impresa non ha esibito al controllo della GdF la documentazione fiscale perché asseritamente sottratta per furto.

Giuridicamente è impossibile attribuire la circostanza riguardante la ..... srl alla ricorrente.

La motivazione espressa dal primo giudicante è pienamente condivisibile atteso che l'Ufficio presume l'inesistenza delle operazioni fatturate solo perché la ..... srl non è stata in condizione di esibire documentazione perchè trafugata. Ma questo non può onerare la ..... srl atteso che comunque i lavori risultano effettivamente eseguiti.

Va osservato in ogni caso che la completa costruzione del capannone industriale, ivi compreso l'impianto elettrico, non è messa in discussione. Dunque la realizzazione di quelle opere è ragionevole attribuirla a chi, potendole realizzare, le ha fatturate considerato che l'Ufficio ha soltanto ipotizzato che tale realizzazione fosse stata eseguita in "economia" ma nulla offre di tangibile per sostenere validamente tale supposizione.

In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta, che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39 primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (Cassaz. 9784/2010).

La contribuente propone appello incidentale per la riforma dell'assunto del primo giudice che ha statuito sulla legittimità del recupero a tassazione del contributo in conto capitale dell'importo di € 10.443,23 reiterando quanto espresso in prima istanza.

Sul punto questo Collegio deve confermare la statuizione del primo decidente osservando che i contributi erogati dall'Ente pubblico a fondo perduto, siano essi in conto capitale o in conto impianti, devono essere imputati, ai fini fiscali, all'esercizio in cui sono incassati, oppure in quote di ammortamento non oltre il quarto, costituendo essi una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi del 3° c., lett. b) dell'art. 55 del DPR 917/86.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i contributi a fondo perduto (in conto capitale o in conto impianti) costituiscono una sopravvenienza attiva tassabile nell'esercizio) in cui sono stati incassati, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 21, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), da indicare nello stato patrimoniale e nel conto economico del relativo bilancio rispettando l'obbligo, previsto dall'art. 2423-ter cod. civ., di iscrivere in tali documenti le voci previste negli arti. 2424 e 2425 cod. civ., separatamente e secondo l'uniforme ordine tassativo da essi imposto, senza possibilità di iscrizione di mere "registrazioni di memoria". Ne consegue che, quando il contributo sia stato concesso nel corso di un esercizio, ma erogato, "pro quota", in quello successivo, è inidonea la mera ripetizione dell'indicazione, già inserita nel bilancio relativo all'anno di concessione, dell'intero importo dello stesso nella posta "ratei e risconti passivi", perché in tal modo non viene operata alcuna scelta tra le pur possibili diverse rappresentazioni tecnico-contabili del fatto (riduzione del costo delle immobilizzazioni acquisite con quel contributo e gradato accreditamento dello stesso al conto economico sulla base della vita utile del cespite, con le connesse varianti di contabilizzazione; conferimento da parte di terzo non azionista, con costituzione di specifica riserva del patrimonio netto) esi giustifica la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva non dichiarata. (Cassaz. 1147/2010).

L'analisi delle motivazioni espresse, induce questo Collegio a respingere l'appello ed a confermare la sentenza impugnata.

L'appello incidentale proposto dal contribuente in ordine alla condanna delle spese di giudizio non può essere accolto attesa la complessità e la novità della fattispecie che giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

PQM

rigetta l'appello principale e incidentale e per l'effetto conferma la sentenza.

Spese compensate.

Nuccio, clochard colto

di Giovanni Stella

Il suo corpo riverso su un libro. Accanto il pappagallino, unico compagno di vita e di morte.

Così è apparso Nuccio Caruso, ad Avola inteso "l'avvocato" per via della laurea in giurisprudenza per pochi esami non conseguita, da altri, soprattutto ragazzi di quartiere, ingiuriato in vari modi a cagione del suo abbigliamento e del look assai trasandato, a dir poco e bene.

L'hanno trovato dopo circa un mese dalla morte per l'allerta lanciata da Ciccio Urso, editore-libraio (geograficamente ultimo uscendo, primo entrando, nell'antico continente), stante la inusuale lunga assenza dalla libreria: il "covo" come scherzosamente l'ha definita l'altro Urso, Alessandro, avolese trapiantato in Canada, perché lo spazio dedicato all'avventore è così angusto che i tanti frequentatori sostano all'interno in non più di tre, alternandosi con gli altri che attendono il turno sul marciapiede avanti l'ingresso di quella originale bottega libraria che a me ha sempre ricordato la famosa libreria Shakespeare and Company di Parigi.

La foto di Nuccio, coperto da maglione e giacca, i soli abiti di cui disponeva, e con lunghi untuosi capelli, campeggia alle spalle di Ciccio, sopra il datato papiro che festeggia il 25° anniversario di apertura della libreria.

Sotto quella foto c'è scritto "Il Presidente", tale designato a larga maggioranza dai frequentatori assidui della libreria, a conferma e conforto di un modo controcorrente e anticonformista di concepire la vita e anche in omaggio alla vasta cultura, umanistica e non solo, di quell'uomo che sotto le spoglie di un clochard, innocuo, era un condensato di conoscenza dei più disparati argomenti, frutto di lettura costante di libri – unici beni che arredavano la sua disordinata, caotica e fatiscente piccola dimora, ubicata nel centro cittadino – che lui saccheggiava e che costituivano il solo alimento di vita.

Armani certamente non lo avrebbe mai scelto a modello, né lo avrebbe sperato acquirente dei suoi prodotti, e lui, che non disponeva di televisione (De Chirico vedeva le figure ma chiudeva l'audio) ma solo di una vecchissima radio per ascoltare musica classica, sconosceva l'esistenza dello stilista. Gli era noto tuttavia come il genere umano nel pianeta che ci ospita, solo usufruttuari di beni altrui, era vissuto nei secoli e financo nei dettagli che (probabilmente) Armani ignora.

Perduto anni fa un occhio per via di un ramo essiccato, aveva provveduto a coprirlo con un cerotto mentre con l'altro leggeva, la sola cosa che aveva voglia di fare, barricato in casa, concedendosi ogni tanto di uscire solo per acquistare i beni di prima necessità e fare una breve incursione in libreria, dove mi accadeva talvolta di incontrarlo e così avere conferma del suo spessore culturale.

L'anno scorso Ciccio ed io andammo a fargli visita al reparto psichiatrico dell'Ospedale di Avola, dove il giorno prima per una curiosa banalità era stato ricoverato. Lo trovammo fisicamente "restaurato": vestaglia e pantofole coprivano un corpo che aveva subíto una lunga doccia, mentre i folti capelli, per la prima volta, erano soffici.

Ci chiese: "Che ci sto a fare qui, io voglio tornare a casa: i miei libri e il pappagallino mi attendono…"

Dopo qualche giorno, anche grazie alla celerità con cui il dottore Nino Cappello, direttore del reparto, prese in gestione il caso, restitutito alla sua dignità umana e alla libertà, fece ritorno a casa, a continuare la sua vita di sempre, la sola che conosceva, la sola che aveva voglia di vivere.

La libreria di Ciccio farà gran fatica a sostituire il suo Presidente.

Nuccio, secondo la regola alla quale nessun essere umano può sfuggire, se n'è andato. Aveva 76 anni.

Anche lui era un uomo.

NASCE il nuovo conto corrente dedicato ai PROFESSIONISTI a SPESE 0

- 0 spese mensili
- carnet assegni compreso
- addebito utenze rid incluso
- home banking gratuito
- 75 operazioni trimestrali allo sportello
- prestiti e finanziamenti veloci

per scoprire gli ulteriori vantaggi ed avere maggiori informazioni rivolgiti ai nostri consulenti dedicati

BCC CREDITO COOPERATIVO

BANCA di SIRACUSA

V.le Teracati, 172 Siracusa Tel. 0931 415113